

Contributi assicurativi - sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12589 del 08/05/2024 (Rv. 670902-01)

Benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223 del 1991 - Presupposti - Assenza di frode ed effettivo incremento occupazionale - Rapporti di committenza esclusiva fra impresa che licenzia e impresa che assume - Esclusione del beneficio - Ragioni.

La legittima fruizione dello sgravio ex art. 8, l. n. 223/1991 presuppone, per un verso, l'insussistenza di condotte fraudolentemente preordinate alla creazione di operazioni comportanti il licenziamento di lavoratori da parte di un'impresa e l'assunzione degli stessi lavoratori da parte dell'altra e, per altro verso, l'effettivo incremento dell'occupazione in conseguenza dell'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; pertanto, va esclusa la sussistenza del secondo dei presupposti - e, quindi, il diritto allo sgravio - quando una delle due imprese coinvolte è l'unica committente dell'altra e l'appaltatrice risulta così priva di una reale autonomia economica, perché in tal caso non si realizza un effettivo incremento occupazionale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12589 del 08/05/2024 (Rv. 670902-01)